



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 65/26 concernente la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Merolla Eugenio (nato a Napoli il 30-9-1957; C.F.: MRLGNE57P30F839O) e da Spinosa Rossella (nata a Napoli il 27-4-1968; C.F.: SPNRS�68D67F839G) entrambi residenti in Porto Mantovano, via Roma, 133 M, ai sensi degli artt. 66, 67 e segg. CCI;
- esaminata la documentazione allegata e la relazione del gestore della crisi dott. Marco Bianchi;
- viste le note integrative del 9-6-2026 e del 15-6-2026;
- rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che i ricorrenti, coniugi conviventi, sono pensionato il primo e lavoratrice dipendente la seconda, rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto oggetto del piano sono esclusivamente i debiti (parzialmente comuni) contratti in veste di consumatori e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- rilevato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale sono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 7 e segg. del ricorso;

- ritenuto che i debitori possono essere autorizzati a rimborsare le rate a scadere del mutuo che grava sulla casa di abitazione ai sensi dell'art. 67 co. 5 CCI come da essi richiesto, posto che il mutuo è in regolare ammortamento;
- osservato che, in questa fase, nessuna statuizione può essere adottata in ordine alla liquidazione dei compensi dell'OCC (v. art. 71 co. 4 CCI) che assiste gli istanti;
- ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano;

P.T.M.

- dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da Merolla Eugenio (nato a Napoli il 30-9-1957; C.F.: MRLGNE57P30F839O) e da Spinosa Rossella (nata a Napoli il 27-4-1968; C.F.: SPNRSL68D67F839G) entrambi residenti in Porto Mantovano, via Roma, 133 M, sono ammissibili;
- prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

- dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori e vieta il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;
- dispone la sospensione delle cessioni del quinto in corso e delle deleghe di pagamento attive;

- riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentiti i debitori).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 16 giugno 2026.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi